

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **INDIRIZZO (UE) 2017/697 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

del 4 aprile 2017

sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)

(GU L 101 del 13.4.2017, pag. 156)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Indirizzo (UE) 2022/508 della Banca centrale europea del 25 marzo 2022	L 102	34	30.3.2022

▼B**INDIRIZZO (UE) 2017/697 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 4 aprile 2017****sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente indirizzo specifica talune opzioni e discrezionalità di applicazione generale conferite alle autorità competenti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di requisiti prudenziali, il cui esercizio da parte delle ANC in relazione a enti meno significativi deve essere pienamente allineato all'esercizio da parte della BCE delle relative opzioni e discrezionalità di cui al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

CAPO II**ESERCIZIO DI OPZIONI E DISCREZIONALITÀ IN RELAZIONE A ENTI MENO SIGNIFICATIVI CHE RICHIEDONO L'INTEGRALE ALLINEAMENTO CON LA NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENTI SIGNIFICATIVI****SEZIONE I****Fondi propri***Articolo 3***Articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario**

Fatto salvo l'articolo 90 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, conformemente alla parte tre del medesimo regolamento, le ANC richiedono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:

- a) l'importo delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che supera il 15 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio; e

▼B

- b) l'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 575/2013, che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio.

SEZIONE II

Requisiti patrimoniali

*Articolo 4***Articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013: default di un debitore**

Le ANC richiedono agli enti creditizi meno significativi di applicare il criterio «in arretrato da oltre 90 giorni» per le categorie di esposizioni indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

▼M1**▼B**

SEZIONE III

Grandi esposizioni

▼M1*Articolo 6***Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni**

Le ANC esercitano l'opzione relativa alle esenzioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità al presente articolo e agli allegati.

- a) Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore nominale delle obbligazioni garantite se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
- b) Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore dell'esposizione se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.
- c) Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 assunte da un ente creditizio nei confronti delle imprese ivi contemplate, sempre che tali imprese siano stabilite nell'Unione, sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento, come ulteriormente specificate nell'allegato I al presente regolamento, e purché tali imprese siano soggette alla stessa vigilanza su

▼ M1

base consolidata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo, come ulteriormente specificato nell'allegato I al presente regolamento.

- d) Le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato II al presente indirizzo.
- e) Le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, lettere da e) al l) del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate interamente, ovvero, nel caso di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera i), sono esentate fino all'importo massimo consentito, dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.
- f) Le ANC impongono agli enti meno significativi di valutare se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché al pertinente allegato del presente indirizzo applicabile alla specifica esposizione. Una ANC può sottoporre a verifica tale valutazione in qualsiasi momento e richiedere a questo scopo agli enti creditizi di trasmettere la documentazione di cui al pertinente allegato.
- g) Il presente articolo si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di concedere un'esenzione totale o parziale per la specifica esposizione.

▼ B

SEZIONE IV

Liquidità

▼ M1*Articolo 7 bis*

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61: coefficiente di copertura della liquidità — identificazione degli indici azionari principali degli Stati membri o dei paesi terzi

Le ANC ritengono che i seguenti indici si qualificano come indici azionari principali ai fini della determinazione dell'ambito delle azioni che potrebbero essere classificate come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 ⁽²⁾:

⁽¹⁾ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag.1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17/1/2015, pag. 1).

▼ **M1**

- i) gli indici elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione ⁽¹⁾;
- ii) qualsiasi indice azionario principale non incluso nel punto i), di uno Stato membro o di un paese terzo, identificato come tale ai fini della presente lettera dall'autorità competente del pertinente Stato membro o dalla competente autorità pubblica del paese terzo;
- iii) qualsiasi indice azionario principale, non incluso nel punto i) o ii), che comprenda le imprese leader nella giurisdizione d'interesse.

*Articolo 7 ter***Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61: coefficiente di copertura della liquidità — attività di livello 2B**

1. Le ANC consentono agli enti meno significativi i quali, conformemente al proprio atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, di includere i titoli di debito societario come attività liquide di livello 2B nel rispetto di tutte le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2. Le ANC possono rivedere periodicamente il requisito di cui al paragrafo 1 e consentire una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii) del regolamento delegato (UE) 2015/61, se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 3), dello stesso regolamento.

*Articolo 7 quater***Articolo 428 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio**

Salvo che l'ANC determini diversi fattori di finanziamento stabile richiesto, per le esposizioni fuori bilancio rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 428 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC impongono agli enti meno significativi di applicare alle esposizioni fuori bilancio non contemplate nella parte sei, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 fattori di finanziamento stabile che corrispondono ai tassi di deflusso che applicano ai prodotti e servizi correlati nel contesto dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 nel requisito di copertura della liquidità.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 5).

▼M1*Articolo 7 quinquies***Articolo 428 octodecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — determinazione del periodo di gravame per le attività che sono state segregate**

Se le attività sono state segregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e gli enti non sono in grado di disporre liberamente di tali attività, le ANC impongono agli enti meno significativi di considerare tali attività vincolate per un periodo corrispondente alla durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.

*Articolo 7 sexies***Articolo 428 quaterquadrages, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio**

Le ANC impongono agli enti meno significativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione ad applicare il requisito semplificato di finanziamento stabile netto di cui alla parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 di seguire il metodo di cui all'articolo 7 *quater*.

*Articolo 7 septies***Articolo 428 quinquadrages, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — determinazione del periodo di gravame per le attività che sono state segregate**

Le ANC impongono agli enti meno significativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione a calcolare il coefficiente di finanziamento stabile netto semplificato di cui alla parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 di seguire il metodo specificato all'articolo 7 *quinquies*.

▼B

SEZIONE V

Disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013

▼M1**▼B***Articolo 9***Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura**

Le ANC esercitano l'opzione relativa alle percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura di cui all'articolo 478,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

▼B

paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (UE) 575/2013 nel modo che segue:

- a) Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento è del 100 % dal 1° gennaio 2018:
- b) Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è del 100 % dal 1° gennaio 2018.
- c) In deroga al punto b), laddove, ai sensi dell'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la normativa nazionale preveda una fase di eliminazione graduale di 10 anni, la percentuale applicabile è:
 - i) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018;
e
 - ii) 100 % dal 1° gennaio 2019.
- d) Le ANC non applicano i punti b) e c) agli enti meno significativi che, alla data dalla quale decorrono gli effetti del presente indirizzo, sono soggetti a piani di ristrutturazione approvati dalla Commissione.
- e) Se un ente creditizio che rientra nell'ambito di applicazione del punto d) è acquisito da un altro ente creditizio o si fonde con esso mentre il piano di ristrutturazione è ancora in corso senza modifiche al trattamento prudenziale delle attività fiscali differite, le ANC applicano la deroga di cui al punto d) all'ente creditizio acquirente, al nuovo ente creditizio risultante dalla fusione o all'ente creditizio che incorpora l'ente creditizio originario, in misura identica a quella in cui si applicava all'ente creditizio acquisito, fuso o incorporato.
- f) In caso di un aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni di cui ai punti b) e c), che l'ANC ritenga significativo, è consentito agli enti creditizi meno significativi di non applicare i punti b) o c).
- g) Laddove i punti b) e c) non si applichino, le ANC richiedono agli enti meno significativi di applicare le disposizioni della normativa nazionale.

Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima che il presente indirizzo produca i propri effetti, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui ai punti da a) a c).

▼B

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Le ANC si conformano al presente indirizzo dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dell'articolo 7 al quale si conformano dal 1° gennaio 2019.

Articolo 11

Destinatari

Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

▼ **M1***ALLEGATO I***Condizioni per valutare una esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente indirizzo.**

1. Il presente allegato trova applicazione in riferimento alle esenzioni dal limite per le grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del presente indirizzo. Ai fini dell'articolo 6, lettera c), i paesi terzi elencati nell'allegato I alla decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione ⁽¹⁾ sono considerati equivalenti.
2. Le ANC richiedono agli enti meno significativi di tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
 - a) Al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, della controparte o del rapporto tra l'ente creditizio e la controparte annulla o riduce il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti meno significativi devono tenere in considerazione se:
 - i) le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettere b), c) ed e), del Regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte e in particolare se la controparte sia soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio e se i sistemi informativi siano integrati o, almeno, completamente allineati. Inoltre, essi devono considerare se vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, tali da ostacolare il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo il caso di una situazione di risanamento o risoluzione, in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾
 - ii) le esposizioni infragruppo siano giustificate dalla struttura e dalla strategia di finanziamento del gruppo;
 - iii) il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso la controparte infragruppo, e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, siano simili a quelli applicati ai prestiti erogati a terze parti;
 - iv) le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentano allo stesso di controllare e garantire costantemente che le grandi esposizioni verso imprese del gruppo siano in linea con la sua strategia in materia di rischi, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

⁽²⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

▼ **M1**

- b) Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE, come disposto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti meno significativi devono tenere in considerazione se:
- i) l'ente creditizio ha processi, procedure e controlli solidi, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, al fine di garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione non in linea con la sua strategia in materia di rischi e contrario ai principi di una sana gestione interna della liquidità all'interno del gruppo;
 - ii) l'ente creditizio ha formalmente preso in esame il rischio di concentrazione derivante da esposizioni infragruppo come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;
 - iii) l'ente creditizio dispone di un quadro di controllo dei rischi, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, che monitora adeguatamente le esposizioni proposte;
 - iv) il rischio di concentrazione che ne deriva è stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio, e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale;
 - v) è comprovato che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento del gruppo.
3. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ANC può chiedere agli enti creditizi meno significativi di presentare la seguente documentazione.
- a) Una lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente creditizio, approvata dall'organo di amministrazione, attestante che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni per un'esenzione ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
 - b) Un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, comprovante che non sussistono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi vincolanti, tali da impedire il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte di una controparte all'ente creditizio.
 - c) Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che:
 - i) non vi sono impedimenti di fatto tali da ostacolare il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte di una controparte all'ente creditizio;
 - ii) le esposizioni infragruppo sono giustificate dalla struttura e dalla strategia di finanziamento del gruppo;
 - iii) il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso una controparte infragruppo e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;

▼ M1

- iv) il rischio di concentrazione derivante da esposizioni infragruppo è stato preso in esame come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell'ente creditizio.
- d) Documentazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse della controparte e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio permettono all'organo di amministrazione di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la strategia in materia di rischi dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, e con i principi di sana gestione interna della liquidità nell'ambito del gruppo.
- e) Documentazione comprovante che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni infragruppo e che tale rischio è gestito attivamente.
- f) Documentazione comprovante che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento del gruppo.

▼ **M1***ALLEGATO II***Condizioni per valutare un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 6, lettera d), del presente indirizzo**

1. Le ANC richiedono agli enti meno significativi di tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013:

a) al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, dell'organismo regionale o centrale o della relazione tra l'ente creditizio e l'organismo regionale o centrale annulla o riduce il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti meno significativi devono tenere in considerazione se:

i) vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, tali da ostacolare il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo il caso di una situazione di risanamento o risoluzione in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) le esposizioni proposte siano in linea con il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente creditizio e con il suo modello imprenditoriale o giustificate dalla struttura di finanziamento della rete;

iii) il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso l'organismo centrale dell'ente creditizio, e il processo di monitoraggio e di revisione applicabile a tali esposizioni, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, siano analoghi a quelli applicati ai prestiti erogati a terze parti;

iv) le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentano allo stesso di controllare e garantire costantemente che le grandi esposizioni verso l'organismo centrale o regionale siano in linea con la sua strategia in materia di rischi.

b) Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, come disposto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti meno significativi devono tenere in considerazione se:

i) l'ente creditizio disponga di processi, procedure e controlli solidi al fine di garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione non in linea con la sua strategia in materia di rischi;

ii) l'ente creditizio abbia formalmente preso in esame il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso il suo organismo regionale o centrale come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

▼ **M1**

- iii) l'ente creditizio disponga di un quadro di controllo dei rischi che monitora adeguatamente le esposizioni proposte;
 - iv) il rischio di concentrazione che ne deriva sia stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale.
- 2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, le ANC richiedono agli enti meno significativi, al fine di valutare se l'organismo regionale o centrale cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete sia responsabile della compensazione della liquidità, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, di valutare se l'atto costitutivo o lo statuto dell'organismo regionale o centrale preveda espressamente tali responsabilità, ivi inclusi, tra l'altro:
 - a) il finanziamento di mercato per l'intera rete (network);
 - b) la compensazione della liquidità nell'ambito della rete (network), nei limiti di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) la fornitura di liquidità agli enti creditizi affiliati;
 - d) l'assorbimento dell'eccesso di liquidità degli enti creditizi affiliati.
- 3. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ANC può chiedere agli enti creditizi meno significativi di presentare la seguente documentazione:
 - a) una lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente creditizio, approvata dall'organo di amministrazione, attestante che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni previste per la concessione di un'esenzione dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e dall'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - b) un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, comprovante che non sussistono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi vincolanti, al tempestivo rimborso delle esposizioni da parte di una controparte all'ente creditizio;
 - c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che:
 - i) non vi sono impedimenti di fatto al tempestivo rimborso delle esposizioni da parte dell'organismo regionale o centrale all'ente creditizio;
 - ii) le esposizioni dell'organismo regionale o centrale sono giustificate dalla struttura di finanziamento della rete;
 - iii) il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso un organismo regionale o centrale e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, sia a livello di soggetto giuridico che a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;

▼ M1

- iv) il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale è stato preso in esame come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell'ente creditizio.
- d) documentazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione dell'ente creditizio attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse dell'organismo regionale o centrale e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio permettono all'organo di amministrazione dell'ente stesso di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la strategia in materia di rischi dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, e con i principi di sana gestione interna della liquidità all'interno della rete;
- e) documentazione comprovante che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale e che questo rischio è gestito attivamente;
- f) documentazione comprovante che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento della rete.